

# COMUNE DI LEVICO TERME

*Provincia di Trento*



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

**Entrato in vigore il 07 luglio 2000**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18/7bis dd. 21.03.2000  
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 dd. 26.07.2000, deliberazioni del Consiglio  
Comunale n. 9 dd. 22.02.2010, n. 58 dd. 23.09.201 e, n. 11 dd. 19.03.2014.*

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 - Contenuto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera.

### **Art. 2 - Decreto di assegnazione**

1. Le terre in proprietà al Comune di Levico Terme, soggette alla Legge 16 giugno 1927, n. 1766 con natura di terre di uso civico, sono quelle indicate nell'Elenco allegato al Decreto di assegnazione Rep. n. 599 di data 27 dicembre 1937 del Commissariato per la liquidazione degli usi civici per la Provincia di Trento e di Bolzano con sede in Trento.

2. Il predetto Decreto ha assegnato le terre alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 quali terre utilizzabili come bosco e come pascolo permanente e ha accertato che sui terreni stessi esistono, oltre al diritto di pascolo, il diritto di legnatico da ardere e da opera.

### **Art. 3 - Amministrazione dei beni**

1. All'amministrazione dei beni comunali gravati da uso civico provvede direttamente il Consiglio Comunale. I proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio ed al conto comunale, come prescritto dall'art. 4, comma 6 della L.P. 14.06.2005, n. 6 "***Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico***".

### **Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico**

1. Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune.

### **Art. 5 - Ampiezza del diritto**

1. L'ampiezza del diritto è determinata e limitata da un lato dal fabbisogno familiare e dall'altro dal numero degli utenti e dalle disponibilità effettive dei beni, compatibilmente con le prescrizioni delle leggi forestali vigenti e del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

2. I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del Codice Civile.

### **Art. 6 - Nucleo familiare**

1. Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento, si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità. Adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune di Levico Terme e che siano titolari del diritto di uso civico ai sensi dell'art. 4. Un nucleo familiare può essere costituito da una sola persona.

### **Art. 7 - Esercizio del diritto**

1. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purchè maggiorenne.

### **Art. 8 - Domanda**

1. Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettantigli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini che saranno annualmente stabiliti dal Sindaco e resi noti al pubblico, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

### **Art. 9 - Esame delle domande**

1. Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti uffici comunali e quindi sottoposte alla Giunta Comunale per la deliberazione su di esse, qualora non sia diversamente stabilito dal presente Regolamento.

### **Art. 10 - Commissione comunale per l'uso civico di legnatico**

*(omissis)*

### **Art. 11 - Corrispettivo**

1. L'esercizio del diritto d'uso civico è gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, ecc.), può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico.

### **Art. 12 - Determinazione quantitativo annuale**

1. L'Autorità Forestale, in sede di Sessione forestale annuale, stabilisce, sulla scorta del Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali, il quantitativo complessivo di legname da opera e di legna da ardere assegnato sui boschi d'uso civico.

2. Il quantitativo massimo annuale di legname da opera da assegnare per diritto di legnatico sarà determinato dalla Giunta Comunale, sulla base delle risultanze del Piano economico; l'Autorità Forestale procederà quindi alla martellata e all'assegnazione.

## **CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA**

### **Art. 13 - Allestimento**

1. L'allestimento del legname da opera (taglio, fatturazione ed esbosco su strada trattorabile) viene effettuato sotto il controllo dell'Autorità Forestale e di norma a cura e spese dell'Amministrazione comunale secondo i criteri individuati nel Capitolato d'oneri generali per l'affido dei lavori di utilizzazione e la vendita dei prodotti legnosi, approvato dal Consiglio Comunale con delib. N. 6/5 dd. 25.02.1999.

**Art. 14 - Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione di edifici.**

1. I Titolari del diritto possono ottenere, secondo le necessità, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Regolamento, e limitatamente a interventi nell'ambito del territorio comunale, un quantitativo di legname da opera per le seguenti destinazioni:

- a) per la costruzione della prima abitazione del proprio nucleo familiare, qualora ne siano sprovvisti, limitatamente ai seguenti elementi di fabbrica: serramenti, poggiali, pavimenti, travatura e tavolame per tetto.
- b) per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi in legno della casa di abitazione o per la realizzazione di manufatti a servizio dell'abitazione.
- c) per la costruzione di una seconda abitazione per il proprio nucleo familiare, qualora la prima non possieda i requisiti minimi di cui alla lett a) del comma 1 dell'art. 5 delle disposizioni attuative della L.P. n. 21 dd. 13.11.1992 approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 3998 dd. 29.03.1993, semprechè il titolare dichiari che la costruzione, una volta ultimata, sarà adibita ad uso del proprio nucleo familiare come prima abitazione.

2. Il quantitativo di legname da assegnare all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità di legname, tenuto conto delle richieste complessivamente avanzate.

3. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera a) e c) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 25 mc.

4. Per assolvere alle esigenze di cui alla lettera b) del comma 1, il quantitativo di legname da opera assegnabile non potrà comunque superare i 6 mc per ogni triennio.

**Art. 15 - Riduzione dei quantitativi**

1. Le domande accolte solo parzialmente, ai sensi dell'articolo precedente, potranno essere soddisfatte nelle successive assegnazioni.

2. Rimane salva la facoltà del Comune di chiedere ed ottenere il rimborso del pieno valore commerciale attualizzato del legname, qualora le opere indicate nella richiesta, non vengano realizzate entro 3 (tre) anni dalla consegna del legname.

**Art. 16 - Modalità di richiesta**

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico di legnatico da opera, deve presentare domanda al Comune entro il mese di dicembre di ogni anno, utilizzando l'apposito modulo.

2. Per i lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, la domanda sarà accompagnata da un computo dettagliato e da eventuali disegni, attestanti la necessità di legname da opera.

3. Spetta al Comune la verifica dei requisiti del richiedente e il reale fabbisogno di legname da opera.

4. Il Comune è tenuto a eseguire o far eseguire controlli, o ad assumere dichiarazioni indirizzate ad attestare l'effettivo impiego del legname.

5. L'assegnazione del legname sarà deliberata dalla Giunta Comunale, dopo il rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia.

**Art. 17 - Consegna del legname**

1. La consegna formale verrà fatta nel giorno ed ora stabiliti dall'Amministrazione comunale, previo avviso ai singoli assegnatari e dopo la relativa misurazione, bollatura e contrassegnatura.

2. Alla consegna dovrà essere presentata la quietanza di versamento, se previsto.

3. L'assenza del censita o suo delegato avrà come conseguenza la perdita del diritto per l'anno in corso.

4. Le spese del personale addetto alla consegna sono a carico del Comune.

### **CAPO III - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE**

#### **Art. 18 - Definizione.**

1. Ai fini del presente Capo sono considerate piccole utilizzazioni o utilizzazioni straordinarie:

- a) quelle che possono occorrere al Comune proprietario per i suoi bisogni diretti;
- b) quelle che possono essere richieste da censiti per straordinarie ed urgenti necessità (calamità - incendio);
- c) quelle che possono essere richieste dalle Associazioni locali regolarmente costituite, per lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e attrezzature.

#### **Art. 19 - Modalità di assegnazione**

1. La Giunta Comunale, verificata la necessità dell'uso del legname per i bisogni diretti del Comune, ne delibera l'utilizzazione e la quantità occorrente.

2. Per i bisogni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 18, la Giunta comunale, riconoscendone il bisogno, può deliberare la cessione gratuita o la vendita a trattativa privata, determinandone le condizioni, il prezzo e la quantità.

3. Il quantitativo di legname di cui al presente Capo viene assegnato anche in eccedenza ai limiti di cui all'art. 12.

### **CAPO IV - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE**

#### **Art. 20 – Forme di soddisfacimento del diritto**

1. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a q.li 40.

2. La legna da ardere spettante agli aventi diritto è assegnata in una delle seguenti forme:

- a) assortimenti secondari e rimasti provenienti dall'utilizzazione delle fustaie (cimali, topi, stangami non atti a legname da opera, ramaglie, piante deperite, ecc.);
- b) utilizzazioni nei boschi cedui o nei cedui composti gestite o coordinate direttamente dal Comune, anche con il supporto della competente Autorità forestale provinciale;
- c) utilizzazioni nelle porzioni boschive date in concessione ai sensi del capo V<sup>^</sup> del presente Regolamento;
- d) soddisfatte le richieste pervenute, l'amministrazione comunale potrà distribuire ai censiti migliori offerenti, i lotti di legna da ardere già fatturati.

3. E' data priorità all'utilizzazione effettuata nelle forme di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

#### **Art. 21 - Modalità**

1. L'assegnazione di legna di cui alla lettera a) del precedente articolo 20, può essere fatta in ogni epoca dell'anno, previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato, sotto il controllo dei Custodi forestali.

2. Per l'utilizzazione dei boschi di cui alla lettera b) dell'art. 20, devono essere osservate le norme seguenti:

a) nella Sessione forestale annuale, l'Amministrazione comunale stabilisce la plaga o le plaghe di bosco ceduo che, secondo il Piano di assestamento ed i bisogni di legna da ardere per i censiti, è opportuno o possibile destinare al taglio.

b) successivamente, l'Amministrazione valuterà le domande per l'assegnazione di legna nei boschi cedui e il Sindaco o suo delegato, autorizza l'assegno.

Ogni assegnatario verrà avvisato dell'avvenuta assegnazione, con l'invito a trovarsi nel bosco destinato nel giorno ed ora fissata per la consegna con la prova dell'avvenuto pagamento.

c) il Custode forestale, dopo aver provveduto in precedenza alla suddivisione della plaga in singoli lotti secondo le indicazioni della sessione forestale, o dopo aver suddiviso la legna giacente a terra sul letto di caduta o accatastata in singoli lotti, procede all'assegno adottando il sorteggio fra il numero degli assegnatari invitati per lo stesso giorno e ora.

3. Il rifiuto del lotto toccato in sorte o il parziale allestimento, porta quale conseguenza la perdita del diritto dell'assegno per l'anno in corso e per l'anno successivo.

4. La stessa disposizione vale anche per coloro che, avvertiti regolarmente, non si presentino nel luogo destinato per la consegna.

5. In ogni caso le somme versate non saranno restituite.

6. E' demandata ai Custodi forestali la tenuta dei registri dai quali risulti la data, il periodo e la zona di assegno e i singoli aventi diritto sorteggiati.

7. Per le utilizzazioni nelle porzioni boschive date in concessione ai sensi del Capo V del presente Regolamento si fa riferimento all'art. 29 dello stesso.

8) al momento della domanda dovrà essere fatto il versamento della somma totale del lotto.

9) i lavori di allestimento dei lotti di legna da ardere, devono essere eseguiti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e adottando, ad esclusiva responsabilità del censita, tutti i prescritti dispositivi .

#### **Art. 22 - Sorveglianza**

1. L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.

2. Deve inoltre provvedere alla pulizia del bosco, strade, canalette e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal Custode forestale.

3. La sorveglianza e il controllo spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo dei Custodi forestali e degli Agenti di Polizia municipale.

### **CAPO V - CONCESSIONE DI PORZIONI BOSCHIVE NEI BOSCHI CEDUI COMUNALI**

#### **Art. 23 - Finalità della concessione**

1. La concessione delle porzioni boschive rappresenta una forma di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere e, per quanto possibile, di legname da opera.

2. Il Comune individua nelle concessioni delle porzioni boschive una forma secondaria di soddisfacimento del diritto di uso civico di legnatico da ardere e da opera. L'uso civico di legnatico è garantito in via principale per mezzo delle altre forme di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 20.

3. Con la concessione è intesa la rinuncia da parte del Concessionario e del suo nucleo familiare di ogni altra utilizzazione di legna da ardere nei boschi comunali.

#### **Art. 24 - Aree soggette a concessione**

1. Possono essere assegnate in concessione esclusivamente le porzioni boschive che alla data del 1 ottobre 1999 risultavano assegnate sulla base del previgente Regolamento per la concessione di porzioni boschive, approvato con deliberazione n. 131 di data 25 settembre 1925 e successive modificazioni, a condizione che:

- non si trovino in aree a particolare rischio idrogeologico;

- non necessitano di particolari interventi selvicolturali incompatibili con la forma di gestione in concessione;
- sia possibile soddisfare le altre richieste di uso civico di legnatico da ardere secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 20.
  2. Tali condizioni saranno accertate mediante specifico parere dell'Autorità forestale.
  3. I criteri per l'assegnazione delle porzioni boschive saranno stabiliti con provvedimento della Giunta comunale.

### **Art. 25- Durata della concessione**

1. Le concessioni avranno durata massima di dodici anni, al fine di raccorderla alla durata del Piano di assestamento dei beni silvopastorali del Comune fatta salva la possibilità di proroga da parte della giunta comunale.
2. Il Comune si riserva il diritto, in caso di interesse pubblico, o per meglio perseguire l'interesse collettivo, di non rinnovare la concessione alla sua scadenza o comunque di revocarla in qualsiasi momento.
3. Nulla è dovuto al Concessionario in caso di mancato rinnovo o di revoca della concessione anche se ciò avviene prima della sua naturale scadenza.
4. La concessione avrà decorrenza dalla firma del relativo atto e comporta la piena accettazione delle norme del presente Regolamento.
5. E' vietata la subconcessione della porzione boschiva.
6. E' vietato lo scambio di porzioni boschive.
7. La concessione è indirizzata esclusivamente a soddisfare il diritto di uso civico del Concessionario e del suo nucleo familiare. E' pertanto assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati dalle singole porzioni boschive.
8. L'Amministrazione comunale per ragioni di interesse pubblico può procedere alla sostituzione della porzione boschiva.

### **Art. 26- Interesse pubblico**

1. Per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 25 si intende interesse pubblico anche il perseguimento di una più razionale forma di soddisfacimento del diritto d'uso civico di legnatico per l'intera popolazione, che può concretizzarsi nell'attivazione, in forma organica e strutturata, anche sui territori dati in concessione, degli strumenti di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento. Pertanto, nel caso in cui, ad una verifica annuale, sia necessaria la disponibilità delle parti di territorio date in concessione al fine di garantire a tutti gli aventi diritto la quantità di legna prevista dal presente Regolamento, tali concessioni potranno essere revocate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

### **Art. 27- Canone di concessione**

1. Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione boschiva è fissato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento dalla Giunta comunale.

### **Art. 28- Quantitativi utilizzabili**

1. La quantità di legna che potrà essere tagliata sarà commisurata alla provvigione e agli incrementi dell'intera porzione e non potrà comunque pregiudicare il perseguimento degli obiettivi fissati dal Piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune.
2. Il Concessionario non può comunque utilizzare annualmente nella porzione boschiva un quantitativo di legname da opera e di legna da ardere superiore a quello fissato rispettivamente all'art. 14 e all'art. 20 del presente Regolamento.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale inadeguata produttività della porzione boschiva per quanto riguarda la produzione di legna da ardere, nè assume impegni per compensare inadeguatezze produttive della stessa.

4. In caso di particolare difficoltà nell'esbosco (es. teleferiche o filo a sbalzo) o presenza di schianti, il concessionario potrà tagliare un quantitativo di legna che soddisfi il fabbisogno dell'anno in corso e dell'anno successivo (80 q.li) previa autorizzazione del custode forestale.

#### **Art. 29- Utilizzazioni di legna da ardere**

1. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune, l'intenzione di utilizzare prodotti legnosi nella porzione boschiva.

2. Al fine di impartire indicazioni sulla tagliata, entro i 60 giorni dalla comunicazione i Custodi forestali provvederanno ad effettuare un sopralluogo nel quale forniranno indicazioni al Concessionario. Il Custode forestale compilerà e sottoscriverà un sintetico verbale che sarà consegnato in copia al Concessionario.

3. Il Comune, per tramite dei Custodi forestali, si riserva la facoltà di controllare ed eventualmente sottoporre a pesatura il carico di legna trasportata a valle.

#### **Art. 30- Utilizzazioni di legname da opera**

1. Per l'utilizzazione del legname da opera eventualmente presente nella porzione boschiva, il Concessionario è tenuto ad attivare la procedura individuata all'art. 16 del presente regolamento.

2. Eventuali utilizzazioni di legname da opera non indirizzate alle esigenze del Concessionario che si rendessero comunque necessarie per obiettivi selvicolturali, saranno effettuate dal Comune. Sarà cura dell'Amministrazione dare adeguato preavviso al Concessionario circa l'attivazione dell'operazione selvicolturale nelle porzioni boschive date in concessione.

#### **Art. 31- Obblighi dei Concessionari**

1. Le utilizzazioni forestali della legna da ardere da parte del Concessionario dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di assestamento dei beni silvopastorali vigente e, per quanto non espressamente regolamentato nel Piano stesso, nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale. Al contratto di concessione in uso sarà allegato un estratto del Piano economico riportante le prescrizioni da osservare nell'utilizzazione e copia del presente Regolamento.

2. Spetta ai singoli Concessionari la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso alle porzioni boschive e delle canalette; il Comune compartecipa alla spesa di manutenzione per la quota parte del territorio direttamente gestito dallo stesso e servito dalla strada.

3. Nei posti pericolosi lungo le strade, ciascun Concessionario dovrà conservare e rispettare costantemente le necessarie piante di difesa.

4. Il concessionario è tenuto a mantenere visibili colorando i cippi o confinazioni tra le varie porzioni boschive.

#### **Art. 32 - Danni**

1. Il Comune, anche su segnalazione dei Custodi forestali, richiederà ai Concessionari la messa in pristino dei danni provocati da una gestione non corretta della porzione boschiva o alle strade di accesso impartendo il termine di esecuzione dei lavori e, se necessario, le più opportune prescrizioni.

2. Il Comune provvederà in caso di inadempienza ad eseguire direttamente i lavori, addebitando poi ai Concessionari interessati la relativa spesa.

#### **Art. 33- Obblighi del Comune**

1. Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dei Custodi forestali e degli Agenti di polizia municipale.

2. I Custodi forestali sono tenuti a tenere aggiornato un apposito registro nel quale vengono annotate per ciascuna porzione boschiva e per ciascun anno:

- data della richiesta di sopralluogo per l'individuazione della tagliata;
- esito del sopralluogo;
- esito delle eventuali verifiche ponderali sulla legna trasportata a valle.

3. I Custodi forestali sono inoltre tenuti a riferire annualmente al Comune circa le contravvenzioni al presente Regolamento.

### **Art. 34 - Decadenza e revoca della concessione**

1. Le porzioni boschive ritornano a disposizione del Comune:

- a) con il decesso del Concessionario;
- b) con la rinuncia del Concessionario;
- c) se il Concessionario trasporta definitivamente la sua residenza in altro Comune;
- d) ogni qualvolta si concentrino più porzioni in un nucleo familiare;
- e) qualora non sia pagato da parte del Concessionario, entro un anno dalla sua scadenza, il canone annuo;
- f) qualora sia dissodata o cambiata di coltura anche una sola parte della porzione boschiva;
- g) quando venga eseguito il taglio in misura superiore al consentito o qualora non venga effettuato un taglio per almeno 5 anni consecutivi.
- h) qualora venga destinata la legna a scopi diversi del diretto soddisfacimento delle esigenze del nucleo familiare;
- i) qualora il Concessionario ometta la comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 29 del presente Regolamento;
- l) qualora il Concessionario disattenda le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 29 del presente Regolamento fornite dal Custode forestale;
- m) per decisione della Giunta comunale relazionata a interesse pubblico;
- n) qualora il Concessionario violi le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia forestale;
- o) qualora il Piano di assestamento dei beni silvo pastorali prescriva per le aree oggetto di concessione l'eliminazione di tale forma di esercizio del diritto di uso civico.

3 Le porzioni boschive ritornate per qualsiasi ragione a disposizione del Comune, verranno direttamente gestite dallo stesso.

4 Nella scelta della forma di governo e trattamento del soprassuolo forestale di dette porzioni boschive, dovranno comunque essere tenute in adeguata considerazione le necessità della popolazione residente, relazionate all'esercizio del diritto d'uso civico di legnatico da ardere.

### **Art. 35 - Sanzioni**

1. Il Concessionario che non rispetta le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 28 ed al comma 3 dell'art. 29 del presente Regolamento incorre, per ciascuna delle violazioni, in un'ammenda di € 50,00.- fatti salvi comunque i provvedimenti di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

2. Sono fatte salve comunque le sanzioni amministrative relative al mancato rispetto delle norme forestali, nonché il ricorso all'Autorità giudiziaria da parte dell'Amministrazione, nel caso in cui i prodotti legnosi ricavati dalle superfici ricevute in concessione, siano destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nel presente Regolamento.

3. Nel caso un censita prelevi legna di qualsiasi natura senza l'autorizzazione dei custodi forestali, verrà applicata una sanzione da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, fatto salvo il pagamento al Comune del valore commerciale della legna asportata ed eventuali danni al bosco.

\* \* \*

# Indice

<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
<i>Art. 1 - Contenuto del Regolamento</i>	2
<i>Art. 2 - Decreto di assegnazione</i>	2
<i>Art. 3 - Amministrazione dei beni</i>	2
<i>Art. 4 - Titolari del diritto di uso civico</i>	2
<i>Art. 5 - Ampiezza del diritto</i>	2
<i>Art. 6 - Nucleo familiare</i>	2
<i>Art. 7 - Esercizio del diritto</i>	3
<i>Art. 8 - Domanda</i>	3
<i>Art. 9 - Esame delle domande</i>	3
<i>Art. 10 - Commissione comunale per l'uso civico di legnatico</i>	3
<i>Art. 11 - Corrispettivo</i>	3
<i>Art. 12 - Determinazione quantitativo annuale</i>	3
<b>CAPO II - DIRITTO DI LEGNATICO DA OPERA</b>	<b>3</b>
<i>Art. 13 - Allestimento</i>	3
<i>Art. 14 - Quantitativi massimi da assegnare per la costruzione e manutenzione di edifici.</i>	4
<i>Art. 15 - Riduzione dei quantitativi</i>	4
<i>Art. 16 - Modalità di richiesta</i>	4
<i>Art. 17 - Consegna del legname</i>	4
<b>CAPO III - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE</b>	<b>5</b>
<i>Art. 18 - Definizione.</i>	5
<i>Art. 19 - Modalità di assegnazione</i>	5
<b>CAPO IV - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE</b>	<b>5</b>
<i>Art. 20 – Forme di soddisfacimento del diritto</i>	5
<i>Art. 21 - Modalità</i>	5
<i>Art. 22 - Sorveglianza</i>	6
<i>Art. 23 - Finalità della concessione</i>	6
<i>Art. 24 - Aree soggette a concessione</i>	6
<i>Art. 25- Durata della concessione</i>	7
<i>Art. 26- Interesse pubblico</i>	7
<i>Art. 27- Canone di concessione</i>	7
<i>Art. 28- Quantitativi utilizzabili</i>	7

<b>Art. 29- Utilizzazioni di legna da ardere</b>	<b>8</b>
<b>Art. 30- Utilizzazioni di legname da opera</b>	<b>8</b>
<b>Art. 31- Obblighi dei Concessionari</b>	<b>8</b>
<b>Art. 32 - Danni</b>	<b>8</b>
<b>Art. 33- Obblighi del Comune</b>	<b>8</b>
<b>Art. 34 - Decadenza e revoca della concessione</b>	<b>9</b>
<b>Art. 35 - Sanzioni</b>	<b>9</b>